



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"TERRA DEI PRIMI - APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Allegato "A"
N.14526 Repertorio
N.9387 Raccolta

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata **"TERRA DEI PRIMI - APS"**, di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gioiosa Ionica (RC).

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Gioiosa Ionica (RC) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della Provincia di Reggio di Calabria, della Regione Calabria ed intende operare anche in ambito nazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme di legge.

Art.2 - Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la

	propria attività istituzionale ed associativa sui principi	
	costituzionali della democrazia, della partecipazione	
	sociale e sull'attività di volontariato.	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso	
	l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più	
	attività di interesse generale in favore dei propri	
	associati, di loro familiari o di terzi.	
	Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai	
	principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno	
	rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale	
	della persona.	
	L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti	
	principi: assenza di fine di lucro, democraticità della	
	struttura, prevalenza delle prestazioni gratuite degli	
	associati volontari, elettività e gratuità delle cariche	
	sociali, sovranità dell'assemblea.	
	L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni	
	occasionalì e non occasionalì di volontariato attivo ed ha	
	per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .	
	L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti	
	finalità:	
	L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o	
	più attività di interesse generale, di seguito elencate, per	

	il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento	
	in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi	
	di una o più delle seguenti attività di interesse generale	
	di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi	
	in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	

	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	j) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da	
	enti composti in misura non inferiore al settanta per cento	
	da enti del Terzo settore;	
	m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	

	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	n) attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica svantaggiata,	
	situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla	
	base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere	
	l'accesso del produttore al mercato e che preveda il	
	pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	
	del produttore e l'obbligo del produttore di garantire	
	condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il	
	contrasto del lavoro infantile;	
	o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106;	
	p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	
	delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive	

	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	s) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	

	w) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992,	
	n. 225, e successive modificazioni;	
	x) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione	
	ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie	
	finalità. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi	
	altra attività culturale o ricreativa e potrà, compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie	
	o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con	
	referimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla	
	legislazione vigente.	
	L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della	
	collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la	
	stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad	
	altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	
	L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo	
	gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività	
	nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati.	
	L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.	

	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice	
	del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a	
	norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di	
	raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di	
	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	con il pubblico.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.3 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a	
	criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza	
	dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative	
	sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli	
	associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Art.4 - Associati	
	1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che	
	condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 2	
	e che siano mosse da spirito di solidarietà.	
	2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno	
	partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda,	

	verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la	
	quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio	
	Direttivo.	
	3. La quota annuale a carico degli associati è	
	intrasmisibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di	
	recesso o di perdita della qualifica di associato.	
	4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo	
	restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	Art.5 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia	
	interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio	
	Direttivo, che è l'organo deputato a decidere	
	sull'ammissione.	
	In tale domanda deve essere anche precisato che il	
	richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto	
	sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le	
	disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e	
	dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.	
	Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le	
	attività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo	

	associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della	
	deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli	
	associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato	
	e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di	
	esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea	
	ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza	
	che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo	
	raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il	
	ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30	
	(trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.	
	All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto	
	al contraddittorio.	
	Art.6 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali	
	obblighi nei confronti dell'Associazione.	
	2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata	
	per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun	
	associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento	
	mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.	
	3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di	
	controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di	
	partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento	

	della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per	
	delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.	
	4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del	
	presente Statuto, le deliberazioni degli organi	
	dell'Associazione e di pagare le quote sociali	
	nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.	
	5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e	
	gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione	
	degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi	
	sociali e ad essi consensualmente assegnata.	
	6. Coloro che prestano attività di volontariato devono	
	essere assicurati contro gli infortuni e le malattie	
	connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per	
	la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a	
	quanto previsto dalla legislazione vigente.	
	Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	La qualità di associato si perde per:	
	- Decesso;	
	- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione	
	in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.	
	Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota	
	associativa per l'anno in corso.	
	- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio	
	Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è	

			previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.	
			- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel	
			caso in cui la persona compia atti in violazione delle	
			previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché	
			delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un	
			comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o	
			qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile	
			la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio	
			Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa	
			contestazione degli addebiti e sentito l'associato	
			interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di	
			esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata	
			all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni	
			all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere	
			alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal	
			ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta	
			entro trenta giorni dalla convocazione.	
			Titolo III	
			Norme sul volontariato	
			Art.8 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
			1. I volontari sono persone fisiche che condividono le	
			finalità dell'Associazione e che, per libera scelta,	
			prestano la propria attività tramite essa in modo personale,	
			spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti	
			ed esclusivamente per fini di solidarietà.	

	2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i	
	volontari, associati o non associati, che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono	
	essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e	
	analiticamente documentate per l'attività prestata, previa	
	autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite	
	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui	
	il volontario è associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse	
	generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	agli enti associati.	
	3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	

		natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia	
		necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di	
		interesse generale e al perseguimento delle finalità. In	
		ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività	
		non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del	
		numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero	
		degli associati.	
		Art.10 - Diritti e doveri degli associati	
		I soci dell'Associazione hanno il diritto di:	
		• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli	
		stessi;	
		• essere informati sulle attività dell'Associazione e	
		controllarne l'andamento;	
		• frequentare i locali dell'Associazione;	
		• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
		documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17	
		del D.Lgs. 117/2017;	
		• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
		prendere visione del rendiconto economico - finanziario,	
		consultare i verbali;	
		• votare in Assemblea, rappresentati dal Legale	
		Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un	
		singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo	
		sociale - nel caso di persone giuridiche - purché iscritti	
		da almeno tre mesi nel libro degli associati.	

	e il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento	
	interno;	
	• svolgere la propria attività in favore della comunità e	
	del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per	
	fini di solidarietà;	
	• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente	
	stabilito.	
	Titolo IV	
	Organi sociali	
	Art.11 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) il Presidente;	
	d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice	
	del Terzo settore;	
	e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice	
	del Terzo settore.	
	2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in	
	alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a	
	criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato	

	attivo e passivo.	
	Tutte le cariche sociali sono gratuite.	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli	
	di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano	
	in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice	
	civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso,	
	salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità	
	di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	composta da tutti gli associati in regola con il versamento	
	della eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in	
	Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato	
	mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e	
	deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.	
	Sono ammesse massimo due deleghe per associato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione,	
	a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una	
	volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre	
	convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	

	Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio	
	Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve	
	provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e	
	l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni	
	dalla convocazione.	
	Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei	
	termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve	
	procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione	
	dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli	
	associati mediante avviso spedito con lettera raccomandata,	
	postale o a mano, oppure fax o email almeno 15 (quindici)	
	giorni prima della data della riunione. L'avviso deve	
	indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di	
	seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del	
	giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere	
	fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima	
	convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,	
	sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia	
	loro consentito di seguire la discussione in modo	
	simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione	

	degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.	
	L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della	
	riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione	
	venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata	
	sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le	
	decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
	indicato in sede di riunione assembleare.	
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è	
	trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del	

	Consiglio Direttivo;	
	e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	
	f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di	
	controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle	
	condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	g) eleggere e revocare l'organo di revisione,	
	obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni	
	di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	
	h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di	
	adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto	
	e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo	
	per il funzionamento dell'Associazione;	
	j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo	
	settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio	
	Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza della metà più uno degli	
	associati; in seconda convocazione è validamente costituita	
	qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a	

	maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima	
	che in seconda convocazione.	
	Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione,	
	fusione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione,	
	fusione o scissione dell'Associazione è necessaria la	
	presenza della maggioranza degli associati ed il voto	
	favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio	
	e per delega.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che	
	sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli	
	associati, sempre che essi siano in regola con il versamento	
	della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che	
	non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli	
	associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di	
	voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati	

	ai fini del raggiungimento dei quorum.	
	3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;	
	si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta	
	almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle	
	cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni	
	riguardanti le persone, si procede mediante il voto a	
	scrutinio segreto.	
	Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in	
	carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo	
	dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati	
	in regola con il versamento della eventuale quota	
	associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso	
	il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove),	
	secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della	
	nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del	
	Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade	
	dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi	
	è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i	
	suoi componenti sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni	
	prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca	

	l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo, se non deciso dall'assemblea in sede	
	di nomina dello stesso, provvede alla nomina del	
	Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di	
	assenza o impedimento, del Segretario, del Tesoriere, e	
	ripartisce la distribuzione degli incarichi tra i suoi	
	componenti.	
	Il Tesoriere custodisce i fondi sociali e cura l'esazione	
	delle quote associative.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di	
	funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale	
	deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni	
	prima della data della riunione, e deve indicare il luogo,	
	la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le	
	adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante	
	videoconferenza secondo le stesse modalità previste per	
	l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	

	sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è	
	presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente	
	costituite quando è presente la maggioranza dei suoi	
	componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza	
	dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei	
	casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede	
	mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito	
	verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a	
	ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere	

	dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il	
	funzionamento dell'Associazione, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale,	
	determinandone l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con	
	i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti	
	esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati	
	d'urgenza dal Presidente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto	
	alle attività di interesse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso	
	attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure	
	necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali,	
	oltre che alla gestione e al corretto funzionamento	
	dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei	

	suoi membri il potere di compiere determinati atti o	
	categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei	
	libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal	
	Consiglio Direttivo o dal Presidente.	
	Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di	
	comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,	
	persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per	
	ogni altro comportamento lesivo degli interessi	
	dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17,	
	comma 2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del	
	verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del	
	presente Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino	
	dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel	
	precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla	
	sostituzione attingendo alla lista dei non eletti	
	nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I	

	Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla	
	prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere	
	sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento	
	o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio	
	Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,	
	salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria	
	utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova	
	elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà	
	decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più	
	anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro	
	30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad	
	una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino	
	all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati	
	rimangono in carica per l'attività di ordinaria	
	amministrazione.	
	Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante	
	dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in	
	giudizio.	

	2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.	
	3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.	
	4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.	
	5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
	1. La carica di Presidente si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;	

	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di	
	comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,	
	persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per	
	ogni altro comportamento lesivo degli interessi	
	dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17,	
	comma 2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del	
	verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del	
	presente Statuto.	
	2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei	
	motivi indicati al comma 1 del presente articolo il	
	Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano	
	di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30	
	(trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la	
	cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo	
	Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il	
	Presidente cessato rimane in carica per l'attività di	
	ordinaria amministrazione.	
	Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in	
	carica e funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato, è composto da un	
	unico componente (organo monocratico) scelto tra le	
	categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali	

	iscritti nell'apposito registro, nominato dall'Assemblea.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è	
	rieleggibile.	
	3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	4. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica	
	l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed	
	esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.	
	Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	Art.23 - Competenze dell'organo di controllo	
	1. E' compito dell'organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo	
	concreto funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli	
	5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato	

	redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui	
	all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la	
	relazione annuale sul bilancio di esercizio.	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del	
	Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la	
	revisione legale dei conti.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla	
	documentazione dell'Associazione rilevante ai fini	
	dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal	
	fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art.24 - L'organo di revisione	
	1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un	
	unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente	
	fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione	
	deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei	
	conti.	
	2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il	
	suo componente è rieleggibile.	
	3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la	
	revisione legale dei conti.	

	4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il	
	componente dell'organo di revisione decada dall'incarico	
	prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua	
	sostituzione tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea.	
	6. Il componente dell'organo di revisione deve essere	
	indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo	
	ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche	
	all'interno dell'Associazione.	
	Art.25 - Responsabilità degli organi sociali	
	1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione	
	rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche	
	personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in	
	nome e per conto dell'Associazione.	
	2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti	
	dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati),	
	rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali,	
	dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle	
	disposizioni in tema di responsabilità nelle società per	
	azioni, in quanto compatibili.	
	Titolo V	

	I libri sociali	
	Art.26 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.	
	4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	Titolo VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	
	Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	

	utilità sociale.	
	2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Art.28 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote e contributi degli associati;	
	b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	c) eredità, donazioni e legati;	
	d) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni	
	pubbliche;	
	e) contributi dell'Unione europea e di organismi	
	internazionali;	
	f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati e	
	convenzionati;	
	g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi	
	h) rendite patrimoniali	
	i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati,	
	familiari o conviventi e a terzi, anche attraverso lo	
	svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e	

	sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli	
	obiettivi istituzionali;	
	l) proventi da attività di interesse generale e da attività	
	diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo	
	settore e di altre norme competenti in materia.	
	Art.29 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si	
	chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio	
	Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale	
	preventivo che avrà cura di depositare presso la sede	
	sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima	
	della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale,	
	unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo e/o dei	
	Revisori, qualora nominati.	
	Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.	
	Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i	
	lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione,	
	così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti,	
	non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto,	
	ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed	
	incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli	

	scopi dell'Associazione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea	
	straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre	
	quarti) degli associati, sia in prima che in seconda	
	convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno	
	o più liquidatori e delibera sulla destinazione del	
	patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del	
	Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che	
	operino in identico o analogo settore, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto	
	dall'art.9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa	
	destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello	
	scioglimento.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni finali	
	Art.31 - Norme di rinvio	
	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente	
	Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le	
	disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice	

[illegible]

